

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Adriana Puglisi	Presidente
dott. Laura Renda	Giudice
dott. Lucia De Bernardin	Giudice Rel.Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 9655/2015

PROMOSSA DA

A. D. S., (C.F.), domiciliato in VIA (OMISSIS); rappresentato e difeso dall'avv. B. M. F. giusta procura in atti. G. M. L., (C.F.), domiciliato in VIA (OMISSIS); rappresentato e difeso dall'avv. B. M. F. giusta procura in atti.

ATTORI

CONTRO

MA.VE.MAR. DI S. M. & C. S.A.S.(C.F.), domiciliato in ;
rappresentato e difeso dall'avv. giusta procura in atti. S. M. (C.F.),
domiciliato in VIA OMISSIS; rappresentato e difeso dall'avv. SPADA GIACOMO
giusta procura in atti. BARBAGALLO PAOLO (C.F.), domiciliato in VIA OMISSIS;
rappresentato e difeso dall'avv. S. G. giusta procura in atti. P. V. (C.F.),
domiciliato in VIA OMISSIS; rappresentato e difeso dall'avv. S. G. giusta
procura in atti. C. S. G. (C.F.), domiciliato in VIA OMISSIS; rappresentato
e difeso dall'avv. SPADA GIACOMO giusta procura in atti.

CONVENUTI

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14711/2016 le parti hanno concluso come in verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 29.06.2015, A. D. S. e G. M. L. convenivano in giudizio MA.VE.MAR. di S. M. e C. S.a.s., B. P., P. V., C. S. G., premettendo: di essere stati a loro volta convenuti in giudizio dagli altri membri della società con atto di citazione notificato il 10.02.2014, n.2020/2014 RG del Tribunale di Catania, al fine di veder pronunciare nei loro confronti la responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni della società, e per effetto la loro condanna al pagamento delle esposizioni debitorie di quest'ultima maturate e maturande; che era stata convocata in data 29.05.2015, giusta comunicazione del socio accomandatario, assemblea straordinaria, avente come ordine del giorno, oltre il cambio della sede sociale, l'esclusione dei soci A. e G. ai sensi degli art. 2253, secondo comma, e 2286 primo comma c.c.; che all'esito di tale assemblea i soci S. M., C. S., P. V. e B. P., su parere contrario degli attori, avevano votato l'esclusione di A. e G., con motivazione: "per tutte le inadempienze riportate nell'atto di citazione, costituite dalla mancanza di conferimenti dovuti".

Parte attrice deduceva a sostegno della domanda: l'illegittimità della delibera assembleare adottata il 29.05.2015, con cui è stata disposta l'esclusione dalla detta società degli attori, quali soci accomandanti, per asserite inadempienze; il totale versamento dei conferimenti dovuti e, pertanto, il carattere manifestamente ritorsivo della delibera impugnata; che nessuna violazione della norma di cui all'art. 2286 c.c. era stata posta in essere, dal momento che le ipotesi di grave inadempimento, tali da determinare la esclusione del socio, sono da ricollegare ad una vera e propria trasgressione degli obblighi contrattuali, che costituisca grave ostacolo al raggiungimento dei fini sociali.

Tanto premesso concludeva chiedendo: in via preliminare, concedersi la sospensione della delibera assembleare del 29.05.2015 adottata dalla M. sas nella parte in cui è stata disposta l'esclusione dei soci accomandanti A. D. S. e G. M. L. dalla compagine sociale per asserite inadempienze; in via principale, accogliere l'opposizione e annullare la suddetta delibera, disponendo la reintegrazione dei soci esclusi; conseguentemente, condannare parte convenuta al risarcimento del danno quantificato in € 5.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.

Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata Spada Maricetta, in proprio e nella qualità di socio accomandatario, B. P., P. V. e C. S. G. evidenziavano che già con l'atto di citazione da loro notificato il 10.02.2014 era stata chiesta la declaratoria di responsabilità illimitata e solidale degli odierni attori per tutte le obbligazioni della società, tenuti alle esposizioni debitorie della stessa necessarie per la sua gestione ex art. 2320 c.c.

In particolare, veniva contestato ai soci A. e G.: 1) di aver sottoscritto la domanda e il contratto del prestito Crias, la richiesta e il contratto di finanziamento della Unicredit Spa, le fatture di forniture alla società, il verbale della Guardia di Finanza e aver presenziato al controllo igienico sanitario effettuato dalla HACCP; 2) che A. e G. dopo aver sottoscritto il contratto di finanziamento sia con la CRIAS sia con Unicredit, impegnandosi

personalmente a pagare in quota i canoni e i ratei, si rifiutavano di adempiere; 3) che gli atti così compiuti erano idonei a comprovare l'assunzione di responsabilità di parte attrice per operazioni della società, conseguendone la solidarietà dei soci accomandanti al pari degli accomandatari, con l'obbligo di partecipare alle spese occorrenti per la gestione societaria.

Concludeva parte convenuta per il rigetto di tutte le domande attoree.

Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6 cpc, parte convenuta con la memoria n.1, rilevava che i soci esclusi -oltre che responsabili illimitatamente per le obbligazioni sociali verso terzi- dovevano ritenersi tali anche nei confronti degli altri soci, che vantano dunque diritto di regresso per quanto pagato per la quota di A e G.. In particolare, precisavano i convenuti: che non avendo gli attori comunicato a Unicredit, come richiesto, i loro modelli "Unico 2013", necessari per la revisione periodica della pratica di affidamento in scopertura, questo era stato revocato dall'Istituto di credito, con la conseguenza che il rientro dalla scopertura era stato pagato da tutti gli altri soci; che, infine, nonostante sin dall'inizio dell'attività fossero stati concordati tra tutti i soci dei turni di lavoro per la gestione e vendita dei prodotti del panificio, regolarmente osservati da tutti, dopo pochi mesi gli odierni attori si erano rifiutati di effettuare i loro turni di gestione, così compromettendo l'organigramma sociale e rendendo più gravoso il raggiungimento dei fini societari.

Gli attori con la memoria n. 2 ex art.183, comma 6 cpc, hanno contestato quanto ex adverso dedotto, in particolare osservando che: la loro partecipazione all'attività sociale era stata meramente esecutiva e certamente non interferente con atti di amministrazione; che con sentenza n. 09/2016 emessa dal Tribunale di Catania, nel giudizio rubricato al n. 2020/2014 RG, era stata rigettata la domanda volta ad accertare la loro responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, in assenza di prova circa una effettiva e indebita ingerenza nell'attività di gestione propriamente detta.

Preliminarmente si osserva che, vista la richiesta formulata in tal senso dagli attori, con ordinanza del 27.08.2015, è stata disposta la sospensione della delibera assembleare di cui si discute, limitatamente alla parte in cui dispone l'esclusione dei soci A e G..

Rigettate le richieste istruttorie, precisate le conclusioni all'udienza del 23.11.2015, la causa è stata posta in decisione allo spirare dei termini di rito assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda è fondata e va pertanto accolta.

Parte attrice ha chiesto nel merito l'annullamento della delibera del 29.05.2015, limitatamente alla parte in cui è stata disposta l'esclusione dei soci A e G. a norma dell'art. 2287 c.c., con conseguente loro reintegrazione nella posizione anteriore.

Stabilisce l'art. 2286 c.c che l'esclusione di un socio può avere luogo, tra le altre ipotesi, per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale.

Nel caso di specie i gravi inadempimenti contestati dagli altri soci agli odierni attori, quali soci accomandanti, sarebbero consistite nel non avere questi ultimi adempiuto alle obbligazioni sociali oltre i limiti della quota di conferimento iniziale, non partecipando alle spese di gestione della società, dovendosi ritenere responsabili illimitatamente e solidalmente non solo nei confronti dei terzi ex art. 2320 c.c., ma anche nei rapporti interni, come conseguenza della loro immistione nell'attività amministrativa della società. In particolare, secondo parte convenuta il mancato versamento della somma richiesta a copertura dei debiti sociali avrebbe integrato una grave violazione dei doveri sociali, tale da giustificare

l'esclusione del socio.

Al fine di valutare la legittimità della delibera societaria con cui è stata disposta l'esclusione in questione, due sono le questioni da esaminare: 1) se i fatti contestati da parte convenuta ai soci esclusi possano qualificarsi come atti di gestione societari, tali da comportare la responsabilità solidale e illimitata per obbligazioni sociali al pari dei soci accomandatari; 2) se contravvenendo al divieto di cui all'art. 2320 c.c. i soci accomandanti assumono tale responsabilità solo nei confronti dei terzi o anche nei rapporti interni con gli altri soci.

Con riferimento al primo punto, nel caso *de quo* a dire di parte convenuta, la responsabilità solidale e illimitata per i debiti sociali in capo agli odierni attori scaturirebbe ex art. 2320 c.c. dalla sottoscrizione di due contratti di finanziamento nell'interesse della società e dalla loro presenza presso la sede commerciale di quest'ultima con prestazione di collaborazione estrinsecantesi tra le altre cose nell'apposizione di firme e documenti intestati alla società.

Va osservato che l'art. 2320 c.c. stabilisce che: *"i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di una procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto, assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'art. 2286 c.c. I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza"*.

Invero, come già accertato con sentenza di questo Tribunale, n.9/2016 emessa nel giudizio n. 2020/2014 RG tra le stesse parti, da nessuno dei profili contestati a parte attrice può dedursi l'assunzione di decisioni e scelte relative alla gestione della società.

A tale proposito, infatti, si evidenzia che, per qualificare come gestorio un atto compiuto dal socio accomandante, è necessario che lo stesso abbia carattere non meramente esecutivo, ma decisionale e autonomamente orientato, non ritenendosi sufficiente il compimento da parte dell'accomandante, di atti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società (cfr. sul punto Cass. Civ. n.15600/2014).

In particolare, come rilevato dalla Suprema Corte: *"Integra violazione del divieto di immistione il compimento, da parte del socio accomandante, di funzioni gestorie che si concretizzano nella direzione delle attività sociali, dunque di scelte proprie del titolare dell'impresa; tali non sono comportamenti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società, quali la prestazione di garanzie, né il prelievo di fondi dalle casse sociali per esigenze personali"* (cfr. Cass. Civ. n. 13468/2010). Nel caso che qui ci occupa gli odierni attori si sono costituiti fideiussori della società per l'importo oggetto del finanziamento alla stessa concesso (cfr. doc. 2 e 3 fasc. convenuti), non risultando per contro che gli stessi abbiano assunto obblighi in nome e per conto della detta società.

A tale riguardo si osserva che la prestazione di garanzia in favore della società è stata espressamente ritenuta inerente la fase esecutiva dell'assunzione di obbligazioni, così come il finanziamento di specifiche attività sociali su richiesta dell'amministratore o per la messa a disposizione di liquidità per fronteggiare spese della società (cfr. ex multis: Cass. Civ. n. 13468/2010, Cass. Civ. n. 8093/2004).

Lo stesso principio vale con riferimento alle ulteriori contestazioni mosse dai convenuti, infatti né la presenza nel locale in cui la società esercita la propria attività commerciale, né la sottoscrizione occasionale di documenti (nel caso di specie fatture e bolle di consegna pervenute presso la sede della società), possono ritenersi validi elementi al fine di provare l'assunzione da parte dei soci accomandanti di decisioni e scelte

organizzative relative alla gestione della società.

Da quanto detto consegue che non trova applicazione nel caso di specie la disposizione di cui all'art. 2320 c.c., non avendo gli attori, n.q. di soci accomandanti, svolto attività o posto in essere comportamenti tali da comportare una immistione nella gestione sociale ed economica della società, e dunque gli stessi non possono ritenersi responsabili solidalmente ed illimitatamente al pari dei soci accomandatari.

Con riferimento alla seconda questione da trattare, come già rilevato con l'ordinanza con cui è stata disposta la sospensione della delibera impugnata, va evidenziato che l'esclusione di cui si discute si fonda sull'assunto che, avendo parte attrice posto in essere atti di straordinaria amministrazione, sarebbe divenuta illimitatamente responsabile relativamente alle obbligazioni sociali anche nei rapporti interni alla società: il mancato versamento della somma richiesta a copertura dei debiti sociali integrerebbe quindi una grave violazione dei doveri sociali tale da giustificare l'esclusione del socio.

A tale riguardo, tuttavia, si osserva che la disposizione di cui all'art. 2320 c.c., nel prevedere l'assunzione di responsabilità solidale e illimitata per il socio accomandante che abbia violato il divieto di immistione nella gestione sociale al pari del socio accomandatario, fa espresso riferimento alle obbligazioni contratte dalla società nei confronti dei terzi, non sancendone una estensione anche ai rapporti interni alla stessa.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui: *"Poiché nella società in accomandita semplice, caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci (gli accomandatari - che possono essere investiti del potere amministrativo - illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali; gli accomandanti - privi di potere amministrativo - responsabili solo nei limiti della quota di capitale conferito), il regime della partecipazione alle perdite, per il richiamo compiuto dall'art. 2315 c.c. alla disciplina relativa alla società in nome collettivo, che, ai sensi dell'art. 2293 c.c., a sua volta rinvia all'art. 2280 c.c. in materia di società semplice, è correlato alla responsabilità per le obbligazioni sociali, è nulla la clausola statutaria che nei rapporti interni fra i soci preveda la partecipazione degli accomandanti alle perdite oltre la quota di capitale conferito, atteso che l'art. 2249 c.c., nel prevedere che le società aventi ad oggetto l'esercizio di attività commerciali devono costituirsi secondo i tipi di legge, deroga in materia societaria al principio di cui all'art. 1322 c.c. - che consente di porre in essere anche contratti non appartenenti ai tipi legali - vietando all'autonomia privata, che è libera di esplicarsi limitatamente alla disciplina contenuta in norme di natura dispositiva o suppletiva, pattuizioni statutarie che, modificando l'assetto organizzativo o il regime della responsabilità, siano incompatibili con il tipo di società prescelto"* (cfr. Cass. Civ. n. 2481/2003). Pertanto, premesso che nessuna clausola statutaria può validamente disporre in capo ai soci accomandanti una responsabilità per perdite superiore alla quota conferita, tale principio deve trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui in concreto il socio accomandante decida di assumere su di sé responsabilità sociali oltre il detto limite.

Infatti, non appare ragionevole ritenere ammissibile in via di fatto ciò che non sarebbe possibile prevedere con clausola statutaria, configurandosi altrimenti un aggiramento delle disposizioni in tema di accomandita semplice, che come sopradetto, non appaiono derogabili, non consentendo il legislatore l'esplicazione dell'autonomia contrattuale delle parti in materia di regime tipico sociale.

Pertanto, la delibera assunta in seconda convocazione il 29.05.2015, si ritiene illegittima nella parte in cui ha disposto l'esclusione dei soci A e G. non essendo a questi imputabili i gravi inadempimenti contestatigli dai convenuti e richiesti dall'art. 2286 c.c., per le ragioni su esposte.

Non può invece essere accolta la domanda di parte attrice con cui ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per l'illegittima esclusione dalla società, quantificato in € 5.000,00. Invero, va osservato che se è pur ammissibile risarcire il danno subito dal socio escluso dalla società, a seguito dell'accertamento dell'illegittimità della delibera di esclusione, è anche vero che tale danno non si ritiene sussistente *in re ipsa*, ma va allegato e provato dagli attori che agiscono chiedendone il risarcimento.

Pertanto, una volta annullata la delibera di esclusione di un socio da una società, deve ritenersi gravante sul socio, il quale agisca per il risarcimento del danno sofferto a causa dell'illegittima esclusione, l'onere di provare l'esistenza del danno, né può farsi ricorso alla liquidazione equitativa, inidonea a surrogare l'assolvimento dell'onere della prova in ordine all'esistenza del concreto pregiudizio.

Nel caso di specie, gli attori non hanno fornito in giudizio alcuna prova circa l'effettivo danno subito a seguito della illegittima delibera di esclusione dalla società, né criteri idonei a determinare la quantificazione dello stesso.

Va pertanto accolta la parte di domanda proposta da A. D. S. e G. M. L. relativa all'annullamento della delibera del 29.05.2015 nella parte in cui è stata disposta la loro esclusione dalla società, per contro va rigettata la domanda dagli stessi proposta relativamente alla richiesta di risarcimento del danno.

In ragione dell'accoglimento parziale della domanda proposta dagli attori, appare equo compensare le spese nella misura di un terzo. Per il resto queste seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in relazione allo valore dello scaglione dichiarato per l'iscrizione al ruolo (euro 5.000,00).

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella controversia n. 9655/2015 RG:

ANNULLA la delibera dell'assemblea dei soci della società convenuta del 29.05.2015 nella parte in cui è stata disposto l'esclusione dei soci D. A. e M. L. G.;

RIGETTA la domanda di risarcimento del danno; COMPENSA la spese di lite nella misura di un terzo;

CONDANNA parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice nella misura di due terzi che liquida in 2.000,00 oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale, il 16/03/2017.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

dott. Lucia De Bernardin

dott. Adriana Puglisi